

CORTE DI CASSAZIONE - V SEZIONE PENALE

SENTENZA N. 40380 DEL 15/10/2012

IL REQUISITO DELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ NEL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

INTEGRALE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE**

Composta dagli Ill.mi Signori:
Dr. Giuliana Ferrua - Presidente
Dr. Gian Giacomo Sandrelli - Consigliere
Dr. Maurizio Fumo - Consigliere
Dr. Grazia Lapalorcia - Consigliere
Dr. Antonio Settembre - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel ricorso presentato da X avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Roma del 4.2.2011

sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli

sentita la Requisitoria del P.G. (nella persona del Cons. Eduardo Vittorio Scardaccione) che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Roma, in data 30.10.2007, ha assolto S.F. e C.S. dal reato di false comunicazioni sociali commesse - quali amministratori delle rispettive società sportive - nella redazione del bilancio di esercizio 2001/02 di S.F. S.p.A. (e per C. , pure con richiamo al bilancio della Y S.p.A.).

Invero, per le operazioni di cessioni dei giocatori N. e V. i giudici romani hanno dichiarato che il fatto non sussiste e, quanto ad altre operazioni (ascritte al solo C.), hanno ritenuto le medesime non punibili poiché le rilevate infedeltà non superavano le soglie di rilevanza quantitativa (di cui all'art. 2621 co. 3 c.c.) Per altra parte (operazioni incrociate), essi hanno accertato la prescrizione del reato.

Così, rettamente derogando alla regola della simultaneità delle vicende processuali proprie della responsabilità amministrativa degli enti rispetto allo sviluppo del processo penale (cfr. art. 38 d. lgs.

231/01), pur ritenendo esclusa la punibilità dei fatti di illeciti, la decisione in discorso ha dichiarato - ai sensi dell'art. 25 ter e 69 del d.lgs. 231/01 - la società S.F. S.p.A. responsabile degli illeciti amministrativi concernenti le operazioni relative ai giocatori G. e Q., mentre per altri fatti ha disposto l'assoluzione non essendo ancora previsti come illecito amministrativo.

Era interposto appello, soprattutto in relazione all'unica decisione ritenuta effettivamente pregiudizievole (le altre doglianze attenevano al superamento delle soglie di rilevanza, nonché al computo sanzionatorio), cioè, la condanna della società per fatto del soggetto "apicale", quale responsabile per l'illecito "amministrativo". L'impugnazione si appuntava sulla eccepita carenza del nesso funzionale oggettivo, che la legge configura tra l'illecito e la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs.

La Corte d'Appello, in data 4.2.2011, ha confermato la prima decisione.

Avverso quest'ultima decisione ha interposto ricorso S.R., quale rappresentante (amministratore delegato e rappresentante legale, succeduta al padre S.F.) della società sportiva, dolendosi:

a) della carenza di motivazione e dell'erronea applicazione della legge penale, relativamente a quelle situazioni che ascrivono la responsabilità dell'ente sportivo. Segnatamente al requisito dell'"interesse" che, come prevedono gli art. 25 ter e 5 co. 1 del d. lgs. 231/01, consente l'addebito all'ente dell'illecito (da cui dipende la specifica figura di reato compresa nel catalogo normativo apprestato dal legislatore), soltanto quando esso risulti commesso "nell'interesse dell'ente";

b) della carenza dei presupposti soggettivi per la mancata adozione del c.d. "modello organizzativo" idoneo prevenire reati del tipo di quello qui verificatosi, come prescrive l'art. 7 del d. lgs. Citato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 5, comma 1 del d.lgs. 231/01 prevede che il fatto, in grado di consentire il trasferimento di responsabilità dalla persona fisica all'ente, sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Precisando al comma 2 del d.lgs. 231/01 che la responsabilità cessa ove il fatto sia commesso nell'"esclusivo interesse proprio o di terzi". In sostanza per un fine che non avvantaggia in alcun modo l'ente stesso.

Dalla relazione governativa si apprende che la nozione di "interesse" (l'art. 25 ter non contempla il "vantaggio") esprime la proiezione soggettiva dell'autore (non coincidente, peraltro, con quella di "dolo specifico", profilo psicologico logicamente non imputabile all'ente), e rappresenta una connotazione accettabile con analisi ex ante.

Si tratta di una tensione che deve esperirsi in un piano di oggettività, concretezza ed attualità, sì da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica.

L'accertamento in merito a queste due condizioni risulta essenziale poiché l'art. 5 comma 2 d.lgs cit. - come dianzi osservato - specifica che può affermarsi l'assenza di responsabilità dell'ente soltanto quando si accerti l'"interesse esclusivo" di terzi o di persone fisiche.

L'assenza dell'interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie. Poiché il rapporto che lega il fatto al suo autore è momento fondante della responsabilità dell'ente, al pari di qualsivoglia profilo dell'"illecito presupposto", è indefettibile onere del giudice corredare il proprio convincimento con una qualche precisa motivazione al riguardo.

Nel caso di specie, la lettura delle voci indicate come infedeli dai giudici di merito evidenzia, nel complesso, una prevalenza (anche in termini quantitativi) di sottrazione dell'utile alla pretesa tributaria, donde è plausibile l'opinione per cui l'intenzione decettiva si proiettasse verso un "risparmio" (sia pur illecito) di gravame tributario. In questa prospettiva, pertanto, il fatto risulterebbe - in via di logica astratta - pur sempre riconducibile ad una (punto commendevole) persecuzione dell'interesse dell'organismo societario.

Assunto che, qui viene prospettato in via di prima approssimazione, sia perché si tratta di indagine sul fatto, preclusa al giudice di legittimità sia, ancora, poiché la decisione omette di riportare in termini assoluti il risultato della manovra di "maquillage" operata sulla comunicazione sociale. Il provvedimento impugnato, invece, sul punto si limita ad affermare che: "nessun dubbio poi.... che le operazioni possano essere state effettuate nel suo (di S.) esclusivo e personale interesse, piuttosto che a vantaggio della società (così come prevede l'art. 5 della legge 231)". Va, pertanto, disattesa anche la doglianza esposta nel 2° motivo di appello e riconosciuta, così come nella sentenza appellata, l'applicabilità della legge 231/01 alla soc. S.F. S.p.A.". Ove non è per nulla dispiegata la ragione per cui l'interesse all'agire illecito sia ravvisabile in capo al S., con una finalità esclusivamente propria e non anche per uno scopo che ridondava utilità (sia pur con censurabili modalità) a favore della società, in un contesto obiettivamente opinabile.

Al contempo, se è vero che in tema di responsabilità "amministrativa" da reato degli enti, la persona giuridica, che abbia ommesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale, non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, è anche per questo riguardo fondata l'impugnazione, per l'assenza di indicazioni giustificative che dimostrino l'inadeguatezza del modello assunto da S.F. S.p.A., quanto alla sua struttura organizzativa; capitolo che si profila come essenziale per lo scrutinio della peculiare responsabilità tratteggiata dal d.lgs. 231/01.

Di qui l'annullamento con rinvio della sentenza perché il giudice di merito fornisca un chiarimento sulla effettiva ricorrenza dell'interesse dell'ente nella commissione del mendacio ed anche in quali termini si prospetti detto interesse, coinvolgente la responsabilità dell'ente sportivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

Depositata in Cancelleria il 15.10.2012

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 6 PENALE
SENTENZA 23 LUGLIO 2012, N. 30085**

LE MISURE CAUTELARI REALI IN RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E L'IMPOSSIBILITA' DI APPLICARE IL D.LGS. 231/01 ALLE IMPRESE INDIVIDUALI

INTEGRALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;

avverso l'ordinanza del 2 febbraio 2012 emessa dal Tribunale di Catania, nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) ed altri;

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

udito l'avvocato (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento del 4.3.2008 il G.i.p. del Tribunale di Catania disponeva il sequestro per equivalente, ai sensi dell'articolo 321 c.p.p., dell'impresa (quote) individuale di (OMISSIS), facente parte del Consorzio (OMISSIS).

Il provvedimento cautelare veniva adottato a seguito delle indagini originate dalla richiesta della (OMISSIS) di acquistare le aziende del Gruppo (OMISSIS), formato dalla S.T.S s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.n.c. e Ditta individuale (OMISSIS), tutte in amministrazione giudiziaria a seguito della confisca definitiva, intervenuta nel 1999, trattandosi di beni riconducibili a (OMISSIS) (deceduto nel (OMISSIS)) e di suo figlio (OMISSIS), entrambi indiziati di far parte del clan Santapaola, associazione di stampo mafioso; interessata dall'Agenzia del Demanio a rendere un parere sull'offerta di vendita, la Prefettura di Catania segnalava che tra i dipendenti del Gruppo (OMISSIS) figuravano esserci alcuni fratelli del proposto (OMISSIS) e, inoltre, a seguito di controlli avviati nei confronti dello stesso Consorzio (OMISSIS), risultava che fosse di fatto controllato dalla famiglia (OMISSIS), in particolare dai fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e che il presidente, (OMISSIS), era il consulente del lavoro delle aziende del Gruppo (OMISSIS).

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza doveva emergere, nella ricostruzione contenuta nel decreto di sequestro, che il Consorzio era stato costituito al fine di consentire alla famiglia (OMISSIS) di riappropriarsi indirettamente, tramite il Consorzio stesso, rappresentato formalmente dal (OMISSIS), delle imprese confiscate, continuando così a gestire il mercato di trasporti nella zona. Infatti, risultava che nel giugno 2005 le imprese del Gruppo (OMISSIS), tramite l'amministratore giudiziario (OMISSIS), avevano stipulato con il Consorzio (OMISSIS) dei contratti di appalto aventi ad oggetto le operazioni di autotrasporto, di movimentazione di merci e di facchinaggio per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro; nel 2007 il presidente del Consorzio, assieme a (OMISSIS) - che nessun ruolo formale aveva nella società -, aveva chiesto al nuovo amministratore giudiziario del Gruppo (OMISSIS) il rinnovo del contratto di locazione dei locali, nonché di prendere in locazione anche i mezzi delle imprese confiscate; dopo il licenziamento, nel luglio del 2007, di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dalle imprese dell'omonimo Gruppo molti dei dipendenti di quelle stesse imprese avevano dato le dimissioni ed erano stati assunti nel Consorzio (OMISSIS); veniva anche accertato che le società confiscate erano collegate direttamente con il server del Consorzio e che le società del Gruppo (OMISSIS) spesso effettuavano trasporti di beni per clienti delle imprese facenti parte del Consorzio; inoltre, risultava l'utilizzo di immobili comuni e l'uso del medesimo logo della (OMISSIS) da parte di una delle società consorziate ((OMISSIS)).

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, il G.i.p. ha ritenuto ipotizzabile il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato a carico dei fratelli (OMISSIS), del presidente (OMISSIS) e di tutti gli altri amministratori delle società consorziate, per avere realizzato artifici e raggiri consistiti nel costituire appositamente il Consorzio (OMISSIS), presieduto da un prestanome, e le società ad esso consorziate, sempre riconducibili ai (OMISSIS), con l'intento di istituire un soggetto giuridico apparentemente estraneo alla famiglia (OMISSIS), così da indurre in errore l'Agenzia del Demanio, che non individuava nel Consorzio un soggetto riconducibile alla famiglia (OMISSIS); quest'ultima, attraverso i contratti di subaffitto e di appalto conclusi con il Consorzio, si procurava un ingiusto profitto consistito nell'acquisire l'avviamento delle aziende gestite dalle società del Gruppo (OMISSIS), nonché i clienti e il marchio del Gruppo (OMISSIS) - per un valore complessivo di oltre 6.5 milioni di euro (pari alla diminuzione dei ricavi netti dal 2003 al 2007 da 23.654.697,00 euro a 16.929.019,00 euro) - nonché i clienti e il marchio del Gruppo (OMISSIS) - per un valore complessivo di oltre 6.5 milioni di

euro (pari alla diminuzione dei ricavi netti dal 2003 al 2007 da 23.654.697,00 euro a 16.929.019,00 euro) - con conseguente danno patrimoniale dell'Agenzia del Demanio che, tra l'altro, non procedeva ne' all'affitto ne' alla vendita o messa in liquidazione delle aziende confiscate.

Il sequestro e' stato, quindi, disposto ai sensi dell'articolo 321 c.p.p., comma 1, ritenendo che la libera disponibilita' dei beni aziendali della (OMISSIS) e delle società consorziate determinasse un concreto pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato; ai sensi dell'articolo 321 c.p.p., comma 2, in relazione al profitto ingiustamente conseguito dal reato di truffa, profitto confiscabile ai sensi del combinato disposto degli articoli 640 quater e 322 ter c.p.

Con ordinanza del 31.3.2008 il Tribunale di Catania, in sede di riesame, annullava il provvedimento di sequestro ritenendo insussistente il reato di truffa aggravata.

Sul ricorso proposto dal pubblico ministero la Corte di cassazione, con sentenza n. 38154 del 17.9.2008, annullava a sua volta l'ordinanza del Tribunale, censurando la valutazione operata dal Tribunale che, anziché limitarsi a verificare la astratta configurabilità dell'ipotesi accusatoria formulata, accertava in concreto i requisiti della fattispecie criminosa, con particolare riferimento sia alla effettiva idoneità dei comportamenti artificiosi a trarre in inganno il soggetto passivo, che all'ingiusto profitto realizzato dall'agente, senza considerare che ai fini della verifica dei presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo e' sufficiente solo l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, non dovendo il giudice accertare la fondatezza dell'accusa e tanto meno la colpevolezza dell'imputato.

La Corte di cassazione ha sottolineato come il Tribunale, pur ravvisando la sussistenza di molteplici e gravi elementi che possono indurre a ritenere che i fratelli (OMISSIS) fossero coinvolti di fatto nell'amministrazione del Consorzio (OMISSIS), ha assegnato rilievo alla circostanza che i rapporti contrattuali fra il Consorzio e l'impresa confiscata erano stati autorizzati dagli amministratori giudiziari, in questo modo trascurando che "per la configurazione del delitto di truffa (...) risulta irrilevante la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa" e che, comunque, secondo la prospettazione dell'accusa, l'Agenzia del Demanio era rimasta all'oscuro, sino agli accertamenti eseguiti nel 2007, della circostanza che il Consorzio costituiva "una propaggine" del gruppo (OMISSIS).

Inoltre, con riferimento a quanto sostenuto dagli stessi giudici del riesame, circa le ragioni delle perdite della azienda confiscata, imputate, più che all'azione di progressivo svuotamento operata dal Consorzio, ad una cattiva gestione o ad altri fattori, e in ordine alla circostanza che le somme erogate in favore del Consorzio costituivano comunque corrispettivo per le prestazioni di servizio rese, e, quindi, erano un doveroso adempimento dei contratti di appalto stipulati, la decisione della Cassazione ha evidenziato che in questo modo e' stato operato un "palese accertamento sul merito dell'accusa, con un fraintendimento dell'ipotesi accusatoria stessa, che, lungi dall'escludere il carattere reale dei contratti stipulati fra l'azienda confiscata e il Consorzio, ha individuato in questi ultimi lo strumento per realizzare (l'ingiusto profitto di) una progressiva perdita dell'avviamento dell'azienda confiscata, con sviamento della clientela e dei dipendenti".

In sede di rinvio il Tribunale di Catania, con l'ordinanza del 2.3.2012, ha nuovamente annullato il decreto di sequestro preventivo, ritenendo "manifestamente infondata l'ipotesi di reato così' come formulata dal pubblico ministero e *ictu oculi* non sostenibile giuridicamente l'impostazione accusatoria con riferimento a tutti gli elementi della fattispecie contestata". In particolare, i giudici del Tribunale hanno escluso la sussistenza degli artifici e raggiri quali elementi costitutivi del reato di truffa, rilevando che non possano essere considerati tali ne' le iniziative giudiziarie intraprese dai (OMISSIS), trattandosi di legittimo esercizio di attività difensiva, ne' l'occultamento all'Agenzia del Demanio del coinvolgimento dei congiunti di (OMISSIS) e

(OMISSIS) nell'amministrazione di fatto e nella proprietà delle quote delle società del Consorzio, non sussistendo alcun obbligo giuridico di palesare tutti i soggetti coinvolti nell'amministrazione delle società all'atto della stipula di contratti. Con riferimento specifico a quest'ultimo aspetto, l'ordinanza evidenzia come non si possa parlare di truffa contrattuale in quanto nella specie non può dirsi violato il principio di buona fede, di cui all'articolo 1337 c.c., dal momento che i fratelli (OMISSIS), sebbene congiunti dei soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa, non risultano indagati Legge n. 356 del 1992, ex articolo 12 *quinquies* non sono proposti per misure di prevenzione personali o reali e non sono sospettati di altre attività criminose; inoltre, si sottolinea che all'epoca della stipula dei contratti (2005) gli stessi amministratori giudiziari delle imprese confiscate non avevano manifestato alcuna riserva nei loro confronti, tanto da mantenerli, fino alla meta' del 2007, quali dipendenti del Gruppo, su autorizzazione del G.i.p. e su conforme parere del pubblico ministero, sicché non può ritenersi che al momento della stipula dei contratti sia stato maliziosamente nascosto il coinvolgimento dei (OMISSIS) nella gestione del Consorzio.

Il Tribunale ha, infine, riconosciuto insussistenti anche gli elementi del profitto e del correlativo danno, che nell'impostazione accusatoria venivano ravvisati nella perdita di avviamento delle società del Gruppo (OMISSIS) e nella diminuzione dei loro ricavi netti, considerando che la perdita della clientela, il passaggio dei dipendenti dalle società del Gruppo (OMISSIS) al Consorzio e la diminuzione degli utili sono fattori da ricollegare all'incapacità gestionale da parte dell'amministrazione finanziaria del gruppo delle società confiscate.

Contro questa ordinanza ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero.

Con il primo motivo deduce l'inosservanza dell'articolo 627 c.p.p., comma 3 e articolo 324 c.p.p. e rileva che il Tribunale, quale giudice di rinvio, non si sarebbe uniformato ai principi di diritto enucleati dalla sentenza della Cassazione, in quanto nel valutare la configurabilità astratta del reato contestato si sarebbe spinto ad accertare la fondatezza dell'accusa, come dimostrano le argomentazioni in ordine alla esclusione degli artifici e raggiri.

Infatti, viene censurata dal ricorrente sia la ritenuta irrilevanza della omessa rappresentazione della presenza dei (OMISSIS) quali soci occulti delle società, sia la ritenuta buona fede degli indagati, evidenziando l'interesse dell'Agenzia del Demanio ad evitare che i beni potessero tornare nella disponibilità, anche mediata, dei propositi; inoltre, per quanto riguarda l'esclusione del profitto e del conseguente danno, il pubblico ministero rileva come l'ordinanza abbia reiterato le stesse motivazioni adottate circa l'inettiludine della persona offesa, già censurate dalla sentenza della Cassazione perché ritenute inammissibili in sede di valutazione del *fumus commissi delicti*.

Con il secondo motivo viene denunciata l'erronea applicazione dell'articolo 640 c.p., comma 2, nonché la manifesta illogicità della motivazione. Si censura l'ordinanza per avere escluso la sussistenza degli artifici e dei raggiri sulla base di una non consentita delibazione della fondatezza dell'accusa in sede cautelare e si evidenzia: a) che nell'ordinanza vi è stata una sottovalutazione dell'uso strumentalmente dilatorio delle iniziative giudiziarie poste in essere dagli indagati; b) che il silenzio serbato nelle fasi di contrattazione circa la presenza nel Consorzio dei (OMISSIS) quali soci di fatto non può essere considerata una circostanza irrilevante ai fini della sussistenza degli artifici e dei raggiri, in quanto l'ordinamento non ammette che operino società di cui non risultino gli effettivi soci, in quanto verrebbe meno la garanzia dell'affidamento dei terzi e, in ogni caso, l'Agenzia del Demanio non avrebbe mai potuto consentire la stipula di contratti di appalto tra le società confiscate del Gruppo (OMISSIS) e il Consorzio, qualora avesse saputo che tra i soci dello stesso Consorzio figurassero (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), cioè i prestanomi dei propositi (OMISSIS) e (OMISSIS), ai quali le

società erano state confiscate; c) che appare incomprensibile la ritenuta buona fede dei (OMISSIS), motivata in considerazione della loro incensuratezza, dal momento che questi hanno celato la loro presenza nel Consorzio proprio perché erano pienamente consapevoli dei problemi che avrebbe avuto l'Agenzia del Demanio ad autorizzare la stipula dei contratti in questione; d) che la ritenuta insussistenza del profitto e del conseguente danno si pone in aperto contrasto con la pronuncia della Cassazione che aveva indicato al giudice di rinvio "che non poteva ritenere la insussistenza del danno spingendosi a sostenere che le perdite dell'azienda confiscata erano state causate da una cattiva gestione del demanio".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente deve osservarsi che sebbene nell'intestazione dell'ordinanza impugnata si richiami anche il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, l'impresa individuale del (OMISSIS) non risulta indagata di alcun illecito amministrativo dipendente da reato (si veda l'imputazione provvisoria contenuta nel decreto di sequestro del G.i.p.), sicché deve ritenersi che il sequestro sia stato richiesto solo in relazione al reato di cui all'articolo 321 c.p.p., non anche ai sensi del Decreto Legislativo 231 cit., articoli 19 e 53 (deve rilevarsi, incidentalmente, che la normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi: Sez. 6, 3 marzo 2004, n. 18941, Ribera).

Il ricorso del pubblico ministero è da considerare generico, in quanto non contiene alcun elemento che valga ad inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta insussistenza del *fumus* del reato di truffa aggravata attribuito a (OMISSIS).

A differenza dei sequestri che hanno interessato il Consorzio (OMISSIS) e la società (OMISSIS), i cui amministratori, secondo l'Impostazione accusatoria, erano semplici prestanome dei fratelli (OMISSIS) e, quindi, coinvolti direttamente nelle condotte truffaldine poste in essere al fine di rientrare in possesso delle aziende confiscate, (OMISSIS) risulta essere un imprenditore individuale impegnato nel settore dei trasporti (c.d. padroncino), consorziato con la (OMISSIS), per conto della quale avrebbe effettuato dei trasporti, ma ne' nel ricorso del pubblico ministero, ne' nel provvedimento genetico di sequestro, ne' nell'ordinanza impugnata si rinvengono elementi o argomenti che consentano di riferire la truffa aggravata ipotizzata all'indagato.

L'unico elemento che lega (OMISSIS) ai fratelli (OMISSIS) è che la sua impresa individuale è una consorziata (OMISSIS), situazione che non consente di potere affermare l'esistenza del *fumus commissi delicti* e, quindi, di ritenere la legittimità del sequestro preventivo nei suoi confronti, sebbene per ragioni diverse da quelle evidenziate dal giudice del rinvio.

Peraltro, deve sottolinearsi come i motivi di ricorso del pubblico ministero non esaminino affatto la posizione del (OMISSIS), che non viene neppure mai menzionato, interessandosi esclusivamente alle posizioni degli amministratori formali e di fatto del Consorzio (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l.

Secondo la tesi accusatoria, i fratelli (OMISSIS) una volta resisi conto che non riuscivano a rientrare in possesso delle imprese confiscate attraverso legittime iniziative giudiziarie, avevano cambiato strategia, costituendo il Consorzio (OMISSIS), di cui erano gli amministratori occulti e di fatto, al fine di rientrare in possesso delle aziende confiscate nel momento in cui l'Agenzia del Demanio avesse deciso di attivare le procedure per la destinazione delle aziende ai sensi della Legge n. 575 del 1965; il metodo seguito era consistito, prima, nell'inserire il Consorzio tra i fornitori del Gruppo (OMISSIS), acquisendo così un credito di oltre 4 milioni di euro, poi nel trasferire al Consorzio i dipendenti dello stesso Gruppo ed infine nell'avanzare la proposta di acquisto delle aziende del Gruppo con trattativa privata; in questa ottica il credito vantato si poneva come

contropartita totale o parziale dell'acquisto, in piena coerenza con la strategia portata avanti diretta, da un lato, a ridurre il valore di mercato del Gruppo (OMISSIS), anche attraverso la progressiva diminuzione della sua redditività, dall'altro, a fare in modo che il Consorzio divenisse di fatto l'unico possibile offerente per l'acquisto, in relazione al credito vantato. E' stato possibile porre in atto questa complessa strategia in quanto i fratelli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno potuto gestire di fatto sia le società confiscate, grazie anche alle condotte distratte degli amministratori giudiziari, sia il Consorzio (OMISSIS) e le società che ad esso facevano capo, tutte amministrate da persone di fiducia dei (OMISSIS).

E' evidente come non emerga alcun contributo fornito dal (OMISSIS) per la riuscita del piano attribuito ai (OMISSIS), anche in considerazione del fatto che l'indagato non risulta avere mai svolto il ruolo di prestanome e che non sono stati indicati elementi da cui desumere che i beni costituenti l'Impresa individuale del (OMISSIS) siano riferibile in qualche modo ai fratelli (OMISSIS).

P.Q.M.

Dichiara Inammissibile il ricorso.